

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la fondazione denominata "**FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI ETS**" (di seguito la "Fondazione").

Di tale denominazione comprensiva dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

La Fondazione è stata voluta dalla madre, dal padre e dalla sorella di Roberto, studente ventenne della Università Bocconi di Milano, colpito a morte il 23 gennaio 1973 da un proiettile di pistola Beretta calibro 7,65 in dotazione alla Polizia che presidiava l'Università.

La giustizia penale non è stata in grado di individuare e punire l'autore del delitto, nonostante la sua appartenenza alle forze dell'ordine e lunghi anni di processi; la giustizia civile ha però condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di una somma di denaro per risarcire il danno.

Non esiste ovviamente moneta che possa risarcire il danno di una giovane vita perduta, ma questo denaro costituisce lo strumento con il quale la Fondazione si propone di sostenere l'attività di giovani studiosi delle generazioni successive a quella di Roberto per dare testimonianza dell'intelligenza riflessiva e fortemente morale che ha distinto i suoi studi brillanti già negli anni del Liceo, indicando il percorso ideale, di forte impegno intellettuale e sociale, che egli avrebbe voluto seguire nella sua vita.

Art. 3 - SCOPO - OGGETTO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione, nel perseguire tali finalità svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017 lettere:

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al

presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare la Fondazione si propone di:

- svolgere la ricerca scientifica principalmente nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale, con studi, ricerche e contributi alla raccolta dati sia sulle problematiche emergenti che su quelle croniche che mettono a rischio le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari delle persone;
- erogare borse di studio e premi di laurea a studenti universitari meritevoli i cui studi, coerenti con gli indirizzi della ricerca scientifica svolta e promossa dalla Fondazione, contribuiscano direttamente all'attività di ricerca scientifica della Fondazione;
- produrre strumenti didattici e di consultazione scientifica con modalità tali da restituire benefici diretti alla collettività in generale.
- svolgere attività di beneficenza da rivolgersi direttamente a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o per il tramite di enti senza scopo di lucro che operano nel medesimo settore per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Art. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel precedente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza in merito all'individuazione delle attività diverse che potranno successivamente essere realizzate da parte della Fondazione.

Art. 5 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, destinato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale di cui sopra, è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri beni conferiti dai Fondatori in sede di costituzione, indicati nell'atto costitutivo, nonché dai beni mobili ed immobili in seguito acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione dovrà:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, nel modo più avanti indicato all'art. 17.

Art. 7 - PROVENTI

I proventi della Fondazione sono costituiti:

- a) dai redditi del proprio patrimonio;
- b) dai benefici derivanti dall'effettuazione delle attività istituzionali della Fondazione, sia in via diretta che in via indiretta;
- c) dalle contribuzioni, lasciti e donazioni che le perverranno in qualsiasi for-

ma ed a qualunque titolo;

d) da contributi di enti pubblici e di agenzie internazionali destinati alle attività proprie della fondazione.

Art. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Comitato Scientifico;
- 4) l'Organo di Controllo

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici).

Del Consiglio di amministrazione fanno parte a vita i tre Fondatori.

Gli altri Consiglieri durano in carica un triennio, e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e sono rieleggibili. Alla loro elezione provvedono i Consiglieri vitalizi con deliberazione presa a maggioranza.

I Consiglieri vitalizi si riservano altresì il diritto, per l'ipotesi di morte, dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, di designare ciascuno il proprio successore, come Consigliere, la cui carica avrà pure durata vitalizia. Qualora un Consigliere vitalizio cessi dalla propria carica per qualunque ragione senza aver provveduto alla designazione del proprio successore vitalizio, vi provvederà, al suo posto, il più anziano dei Consiglieri vitalizi.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente da farsi mediante lettera raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica spediti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, con messaggio di posta elettronica inviato almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al presente articolo.

Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed opportune per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento della Fondazione. In particolare esso delibera:

- a) sul bilancio preventivo;
- b) sulla approvazione, su relazione del Presidente, entro il 31 maggio di ogni anno, del bilancio dell'esercizio precedente redatto secondo le linee guida disposte per legge;
- c) su tutto quanto concerne i rapporti con i terzi ed in particolare sui contratti da stipularsi nell'interesse della Fondazione;
- d) sulla nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- e) sulle modifiche del presente statuto;
- f) sui programmi delle attività espositive e culturali;
- g) sullo scioglimento della Fondazione e sulle modalità della liquidazione, nel rispetto di quanto più avanti previsto all'art. 17.

Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, autorizza le iniziative scientifiche e culturali da perseguirsi dalla Fondazione secondo gli indirizzi elaborati dal Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente e ad altri suoi membri, parte dei propri poteri stabilendone modalità e condizioni; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per audio-video conferenza, tutti i consiglieri in carica e i membri dell'Organo di Controllo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la maggioranza dei voti dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o dal Presidente Onorario, o in caso di assenza anche di questi ultimi, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la direzione della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere al proprio interno un Vicepresidente e un Presidente onorario.

In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate, se nominati, dal Vicepresidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente onorario e, se anche questi fosse assente o impedito, da altro membro del Consiglio appositamente designato dal Consiglio stesso.

Art. 12 - LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

La rappresentanza generale della Fondazione spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi ne fa le veci ai sensi del

superiore art. 11.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente Statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 - COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Comitato Scientifico composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede, o, in sua vece, un Consigliere dallo stesso designato.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono scelti fra studiosi che, per la loro attività di ricerca o per le funzioni svolte, risultino in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione. La loro carica è gratuita.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE CONTABILE

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo che è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamen-

te costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 10 in quanto compatibile.

Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi degli articoli 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 17 - DEVOLUZIONE DEI BENI

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dal Consiglio, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si intendono richiamate le norme vigenti in materia di Fondazioni private e riconosciute.

Firmato: Cristina Guglielma Maria Franceschi

Firmato: Clara Trimarchi (impronta del sigillo)